

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SANNICOLO'**

INDICE

PAG.

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	217
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	217
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 837 sulla cinematografia (<i>Urgenza</i>). (1578);	
DE GRADA ed altri: Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, concernente disposizioni sulla cinematografia (<i>Urgenza</i>). (1238);	
ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (<i>Urgenza</i>). (1925);	
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (<i>Urgenza</i>). (1593)	218
PRESIDENTE	218, 220, 221, 222, 224, 225, 228
BERTINELLI	223, 224
CALABRÒ	220
FOSCHINI	224
GASPARI, <i>Relatore</i>	222, 224, 225
LAJOLO	221
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	222
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	218

ROBERTI	221, 222, 225
ROMUALDI	223
RUSSO SPENA	223
SANNICOLO'	220, 221

La seduta comincia alle 9,30.

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Longoni è in congedo e che i deputati Anfuso, Ferri, Michelini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Romualdi, Mazzali e Calabrò.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che il Sottosegretario di Stato Magri, ha chiesto la inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito i quattro provvedimenti abbinati che riguardano la cinematografia, numeri 1578, 1238, 1525, 1593.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (Urgenza) (1578), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia (Urgenza) (1238); dei deputati Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525) e dei deputati Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: « Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia », dei deputati Alicata ed altri: « Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico », dei deputati Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia ».

Il relatore, deputato Mattarelli Gino, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sono sottoposti all'esame della Commissione un disegno di legge che riguarda, più che altro, la proroga della precedente legge 31 luglio 1956, n. 897, e tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare, di cui una dei deputati Calabrò ed altri, concernente la revisione organica di tutte le disposizioni sulla cinematografia; un'altra dei deputati Alicata ed altri, che prevede modificazioni sostanziali alle norme sulla produzione, diffusione e l'esercizio cinematografico e, infine, la terza dei deputati De Grada ed altri, che riguarda soltanto la proroga fino al 31 dicembre 1959 della sopraricordata legge 31 luglio 1956, n. 897.

Quest'ultima proposta di legge è la prima in ordine di presentazione, in quanto antecedente alla scadenza della stessa legge n. 897. A mio giudizio sembra che essa sia assorbita dal disegno di legge governativo e dalle altre proposte di legge, anche prescindendo dal fatto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso su di essa parere contrario non essendo indicate le fonti di copertura. Aggiungerò che, sino ad oggi, abbiamo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e della Commissione bilancio solo sul disegno di legge governativo.

Come ho già detto, il disegno di legge prevede una proroga della legge 31 luglio

1956, n. 897, sulla cinematografia nonché delle aggiunte e modificazioni alla legge medesima. La proroga è prevista fino al 31 dicembre 1961, dato che è intendimento del Governo di presentare alla approvazione del Parlamento una legge organica, coordinata con le legislazioni degli altri paesi del Mercato comune in quanto, proprio al 31 dicembre 1961, verrà a scadere il termine del primo quadriennio di attuazione del M.E.C.. Con questa previsione il Governo ha ritenuto di non dovere affrontare, sin da ora, il problema della revisione della legge fondamentale per la cinematografia ma, soltanto, di tener conto di alcune carenze che si sono manifestate nella precedente legislazione.

Le aggiunte e le modificazioni riguardano, prima di tutto, le imprese produttrici dei film. È noto che parecchie imprese cinematografiche, dopo avere iniziato il lavoro, hanno dovuto sospenderlo per mancanza di mezzi con gravi conseguenze sia per i lavoratori che per l'economia nazionale. Perciò, l'articolo 1 del disegno di legge prevede un accurato controllo sulla consistenza economica delle imprese industriali, al fine di accertare se abbiano la possibilità di svolgere il previsto programma di produzione.

Un'altra modifica riguarda la cinematografia per la gioventù. La precedente legislazione distingueva tra film « prodotti » per la gioventù e film « adatti » per la gioventù. Si è constatato che la produzione della prima categoria di film è stata scarsa e di non elevato livello culturale e ricreativo, per cui il disegno di legge parla, ora, soltanto di film « adatti » per la gioventù, e ciò per assicurare, attraverso un migliore contenuto morale, ricreativo e culturale, la copertura dei relativi costi di produzione.

Ma le innovazioni fondamentali concernono i cortometraggi, i documentari di attualità e la ricostituzione e la riorganizzazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Per quanto si riferisce ai cortometraggi, il disegno di legge tiene conto del fatto che il contributo diretto, commisurato all'introito lordo dello spettacolo — previsto nella legge del 1949, n. 958 — era stato sostituito, con la legge del 1956, da un certo numero di premi di qualità che, praticamente, hanno dato risultati nettamente negativi. Si è constatato che i cortometraggi, per i quali venivano erogati ogni anno circa 600 milioni di lire in premi, dopo una breve apparizione sugli schermi per il periodo di proiezione obbligatoria, scomparivano dalla circolazione, in quanto i distributori e gli esercenti non ne

ritraevano alcun ulteriore beneficio. Per ovviare a questo inconveniente e per sostenere la programmazione dei documentari, che hanno uno scopo eminentemente culturale e didattico, con gli articoli 4 e 5 del disegno di legge si propone il ritorno al vecchio sistema del contributo diretto commisurato all'introito lordo, ma con il limite, da un lato, di due *plafonds* massimi di due milioni e mezzo e di quattro milioni e mezzo di lire, rispettivamente per i cortometraggi in bianco e nero e per i cortometraggi a colore e, dall'altro, con il limite del numero chiuso di 200 cortometraggi da ammettere annualmente ai contributi ed alla programmazione obbligatoria. Permangono i premi di qualità in numero di 120, ridotti a due milioni di lire ciascuno e destinati esclusivamente al produttore.

Un'altra innovazione fondamentale, come dicevo, riguarda l'Istituto L.U.C.E. I colleghi sanno che questo istituto fu creato nel 1924 in Roma. Era « L'Unione Cinematografica Educativa » che prese il nome di L.U.C.E. ed eretta in ente morale con decreto del 5 ottobre 1925. Con decreto successivo venne fissato l'ordinamento dell'istituto stesso.

Durante il periodo fascista l'attività dell'Istituto L.U.C.E. fu conosciuta dal pubblico quasi esclusivamente per i cinegiornali, ma esso svolgeva anche una attività documentaristica ed aveva realizzato notevoli impianti tecnici ed una particolare qualificazione delle sue maestranze. In seguito ai bombardamenti dell'ultima guerra quasi tutti gli impianti andarono distrutti. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, l'Istituto L.U.C.E. venne posto in liquidazione, stabilendosi, tuttavia, che si sarebbe dovuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi di competenza dell'ente. Perciò, con successivo decreto legislativo del 16 aprile 1948, n. 463, fu istituita una gestione commissariale, incaricata della custodia dei beni e della riorganizzazione dei servizi; al commissario venne affidato il compito di predisporre la riorganizzazione e la sistemazione definitiva dell'Istituto.

Nelle passate legislature vennero presentati, in proposito, delle proposte di legge: una prima fu presentata nel 1949 ed approvata dal Senato passando, poi, alla I Commissione permanente della Camera dei deputati, ma decadde con la chiusura della legislatura; nella seconda legislatura un'altra proposta presentata il 28 ottobre 1953, non venne mai discussa. Perciò, oggi, si tratta praticamente di decidere la sorte di questo ente che da dodici anni continua la sua attività in una situazione estremamente precaria anche per

quanto riguarda il personale, che ammonta a circa 350 dipendenti altamente qualificati, oltre ad una cinquantina di altre unità destinate ai cinema mobili estivi. Giustamente, il Governo ha proposto, in questa sede, la definitiva ricostituzione dell'Istituto L.U.C.E., soprattutto perché sembra opportuno, come avviene in altri paesi, che anche in Italia abbia vita un ente di Stato per la diffusione della cultura attraverso la cinematografia. Nel disegno di legge si prevede che il L.U.C.E. sia l'istituto tecnico cinematografico dello Stato a disposizione di tutte le amministrazioni statali, per le loro necessità.

È bene tener presente che non si tratta di una nuova forma di statalismo, poiché l'Istituto esiste già; si tratta, invece, di non lasciar disperdere un notevole complesso di impianti e di maestranze specializzate che, anche dal punto di vista della loro funzionalità, hanno dimostrato di saper bene assolvere i compiti di istituto, ed è proprio per queste ragioni che il disegno di legge governativo intende dare al L.U.C.E. un nuovo assetto organico.

A questo punto desidero muovere un'osservazione di ordine costituzionale. Nell'articolo 12 è prevista una forma di delega al Governo per la ricostituzione dell'Istituto L.U.C.E. con decreto del Capo dello Stato. In sede di discussione sarà proposta una modifica di questo articolo, in modo da precisare che la riorganizzazione dell'ente avviene per effetto di legge e non attraverso la delega che, tra l'altro, non consentirebbe una discussione della Commissione in sede legislativa.

Per quanto riguarda lo statuto ed il regolamento di attuazione delle nuove norme regolanti l'Istituto L.U.C.E., ci si avvarrà delle disposizioni comuni in materia, attraverso una diversa formulazione del medesimo articolo 12.

Ho sentito alcuni pareri contrari circa la produzione e la diffusione cinematografica per conto di enti pubblici diversi da quelli dello Stato e di privati, da parte dell'Istituto L.U.C.E., come è previsto nell'articolo 12. La ragione di questa norma sta nel fatto che l'Istituto L.U.C.E., in questi ultimi tempi, ha svolto con successo la propria attività a favore di privati, facendosi apprezzare per la propria capacità.

Quanto alla sistemazione finanziaria dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'erogazione di 800 milioni per la estinzione delle passività arretrate, costituite più che altro dai debiti assunti dall'Istituto per ricostituire i propri impianti. Oggi, il valore degli stabili

del Quadraro e delle attrezzature si aggira sui tre miliardi di lire.

Quindi, il disegno di legge prevede la riorganizzazione definitiva dell'istituto L.U.C.E. tenendo presenti i fini dello Stato e le necessità della cinematografia italiana. Si tratta di un ente che da dodici anni è costretto ad una vita incerta e che, non avendo demeritato e avendo la possibilità di servire in un campo importantissimo quale è quello della cinematografia, deve essere senz'altro sistemato.

Un altro problema, affrontato dal disegno di legge, è quello della disciplina nella costruzione di sale cinematografiche. In quanto al numero delle sale cinematografiche abbiamo raggiunto un primato che vorremmo fosse uguagliato in altri settori. Però, esistono tuttora dei comuni e delle zone completamente privi di cinema. Sicché, mentre il disegno di legge detta norme più restrittive per le zone ove le popolazioni sono già ampiamente servite da cinematografi, fissa norme meno limitative per le zone e le località che ne risultano sprovviste.

Altre norme riguardano l'attività cinematografica dei circoli del cinema e di altre associazioni culturali; è previsto, poi, un fondo speciale per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, che riguarda le sovvenzioni di attività cinematografiche di interesse pubblico, come il Centro sperimentale di cinematografia, la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, i festival internazionali.

Per quanto concerne l'efficacia di questa legge, noi riteniamo che alla sua scadenza si debba rivedere, in forma organica, tutta la materia della cinematografia. Ma oggi è sembrata inopportuna una pura e semplice proroga delle norme precedenti, poiché si sente la necessità di correggere ed eliminare alcuni inconvenienti e di colmare alcune carenze verificatesi nel passato. D'altra parte c'è da superare la circostanza che le norme precedenti sono scadute al 30 giugno 1959 e, secondo alcuni costituzionalisti, vi si può rimediare stabilendo in uno dei primi articoli che le norme della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono richiamate in vigore dal 1° luglio 1959 fino a quando non sarà varata la legge fondamentale per la cinematografia. In questo modo si verrebbe a superare quella specie di *vacatio legis* che si è verificata in seguito al fatto che il disegno di legge governativo è successivo, come presentazione, alla scadenza della legge n. 897.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge, cedo la parola all'onorevole Gaspari pur esso relatore.

CALABRÒ. Onorevole presidente, chiedo scusa per l'interruzione, ma vorrei far rilevare come già, nella seduta precedente, io ed altri colleghi si abbia sollevato una questione di notevole importanza che, in verità, ci attendevamo di veder risolta in questa riunione. Mi riferisco all'improcedibilità del disegno di legge che propone modificazioni ed aggiunte ad una legge già da tempo scaduta.

PRESIDENTE. Non sono del suo parere, anche perché all'ordine del giorno c'è il progetto De Grada che, all'articolo 1, prevede appunto la proroga. Ad ogni modo quando passeremo alla discussione degli articoli, e lo stesso relatore l'ha confermato poc'anzi, sarà proposto un nuovo articolo che risolverà la questione.

CALABRÒ. Secondo il mio parere il disegno di legge è improcedibile se non anche improponibile perché va a modificare una legge che non esiste più.

PRESIDENTE. Ella non deve porre una pregiudiziale di improponibilità giacché, su questo punto, non posso seguirla. Potrà, invece, proporre di esaminare prima la proposta di legge De Grada, che contempla la proroga e, successivamente, le altre proposte e il disegno di legge.

CALABRÒ. Signor presidente, vorrei pregarla di leggere il verbale della seduta precedente, anche per vedere in che termini fu fissata la discussione.

PRESIDENTE. Torno a dirle che ora siamo in fase di discussione e lei non può fare una proposta di improponibilità del disegno di legge che, in ogni caso, io non metterei in votazione.

Se lei, invece, ritiene di sottoporre alla Commissione l'opportunità di un esame autonomo della proposta De Grada, faccia tale proposta e allora potrò seguirla sul piano della procedura.

CALABRÒ. Faccio la proposta di discutere prima sulla proroga, senza le modificazioni e aggiunte, che altrimenti sarebbe incostituzionale...

PRESIDENTE. Onorevole Calabrò non credo che si possa parlare di incostituzionalità. Comunque non è un problema che ci riguarda in questo momento.

SANNICOLÒ. Onorevole presidente, mi permetto di farle osservare che, effettivamente, nella discussione precedente l'argomento fu posto in discussione. Mi pare infatti

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1959

di ricordare che nella seduta precedente l'argomento sollevato dall'onorevole Calabrò sia stato posto in discussione. Ho anche l'impressione che si sia chiusa la riunione con l'accordo che il Governo avrebbe fatto le sue osservazioni nella prossima seduta prendendo una decisione in merito.

PRESIDENTE. Do lettura del passo del processo verbale della seduta precedente:

«**GASPARI, Relatore.** Fa presente che il disegno di legge n. 1578 non può essere preso in discussione in quanto improcedibile dato che si tratta di modifiche ed aggiunte proposte dopo la scadenza della legge 31 luglio 1956, n. 897. Ritiene opportuno segnalare questo fatto alla Commissione e chiede un rinvio dell'inizio della discussione alla seduta di mercoledì 18 novembre al fine di consentire alla Commissione bilancio e tesoro di esprimere il loro parere su tutti i provvedimenti che trattano la cinematografia.

«**SANNICOLÒ.** Condivide la tesi del relatore Gaspari e si dichiara favorevole al rinvio della discussione.

«**CALABRÒ.** Concorda con il relatore.

«**PRESIDENTE.** Sottolinea l'esatta impostazione data dal relatore in merito alla improcedibilità del disegno di legge e ritiene che possa restare stabilito che l'inizio della discussione è rinviato a mercoledì 18 novembre ».

LAJOLO. Propongo di non discutere il disegno di legge essendo già stato dichiarato improcedibile nella seduta precedente.

PRESIDENTE. Con questa formula non posso mettere in votazione la sua proposta. Io non posso accettare che in una Commissione si dichiari l'improcedibilità e non si proceda all'esame di un provvedimento governativo.

D'altra parte faccio notare che, essendo iscritta all'ordine del giorno anche la proposta De Grada che prevede la proroga, potremmo esaminare prima questa e, successivamente, le altre proposte ed il disegno di legge.

LAJOLO. Non si potrebbe chiedere il parere della Giunta di Regolamento?

PRESIDENTE. Egregi colleghi, non ritengo che un disegno di legge possa essere dichiarato improcedibile: si potrà votare il non passaggio agli articoli, si potranno prendere altre posizioni, ma non certamente quella di una pregiudiziale di improcedibilità.

Effettivamente, però, debbo rilevare che nella seduta precedente si è usata un'espres-

sione impropria. Ad ogni modo la posizione dal punto di vista procedurale è questa: se la Commissione vuole esaminare prima la proposta De Grada ne sia fatta esplicita richiesta ed io la porrò in votazione.

ROBERTI. Egregi colleghi, la questione che ci si presenta è in definitiva questa: noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, che — presentato il 18 settembre 1959 dopo la scadenza della legge precedente che ha cessato i suoi effetti il 30 giugno 1959 — propone, come affermato nella relazione, di prorogare fino al 31 dicembre 1961 le vigenti provvidenze statali. Già su questa prima posizione di ordine procedurale mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione, se sussista la possibilità di procedere nell'esame di un disegno di legge che si propone la proroga di una legge precedente quando lo stesso sia stato presentato dopo la scadenza, e quindi l'estinzione, della legge richiamata.

D'altra parte mi accorgo che, mentre nel testo del disegno di legge non è neppure contemplata tale proroga, all'articolo 5 si afferma che l'articolo 16 della legge 31 luglio 1956 viene sostituito: locuzione che presuppone evidentemente una legge ancora vigente, mentre in realtà la stessa è scaduta.

C'è poi la proposta di legge De Grada che, all'articolo 1, prevede appunto la proroga della legge 31 luglio 1956 fino al 31 dicembre 1959.

Al fine, dunque, di non avventurarci nell'esame di un provvedimento che potrebbe poi, nella discussione stessa, essere arrestato per motivi di incostituzionalità, riterrei opportuno procedere senz'altro all'esame della proposta di legge De Grada, a meno che non si voglia seguire un altro sistema quello, cioè, di discutere contemporaneamente tutti i provvedimenti prendendo però, come testo base la proposta De Grada.

PRESIDENTE. Questo secondo punto sarà deciso quando dovremo scegliere il testo base per la discussione.

In sostanza, onorevole Roberti, quale è il suo atteggiamento?

ROBERTI. Concordo con la proposta Calabrò.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore e l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.

GASPARI, Relatore. Onorevoli colleghi, in primo luogo tengo a precisare che il verbale della scorsa seduta letto dal Presidente probabilmente non è esattamente corrispondente, se non alle mie parole, sicuramente al

mio pensiero; in secondo luogo vi pregherei di ascoltarvi attentamente perché l'industria cinematografica italiana, dopo un periodo di crisi nel 1955, è in piena espansione per cui dobbiamo sentire il dovere e la responsabilità di assecondare questo sforzo.

Io mi auguro che vogliate tutti apportare il vostro contributo al fine di scegliere la soluzione migliore. Quale relatore dei provvedimenti in esame, avrò di mira, come unico scopo, quello di portare i lumi necessari per la vostra scelta.

Nella riunione scorsa espressi la mia perplessità sulla procedibilità del disegno di legge e chiesi onestamente di poter approfondire la questione. Ora, dopo un esame particolareggiato, ho concluso che il provvedimento governativo, allo stato attuale, è difettoso ma può essere corretto. Precisamente, salvo ulteriore più ampia illustrazione, si tratterebbe di modificare il testo nel senso che dovrebbe diventare articolo 1 il terzo comma dell'articolo 16 precisamente là dove dice:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e dalla legge 26 giugno 1959, n. 415, continueranno ad avere efficacia fino al 31 dicembre 1961 le altre disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, non modificate o sostituite dalla presente legge ».

In tal modo non vi potrebbero essere dubbi sulla regolarità del provvedimento.

Per rispondere agli interventi degli onorevoli colleghi tengo a precisare che non sono contrario all'esame della proposta De Grada. Tuttavia, proporrei alla Commissione di decidere, dopo la mia relazione, se fermarsi solo sulla proposta di legge De Grada oppure se discutere il disegno di legge. Questo per una considerazione molto semplice: il disegno di legge è frutto dell'esperienza negativa della legge del 1956; inoltre, esso è stato concordato dalle organizzazioni sindacali e dagli ambienti interessati.

Occorre che tutti i componenti della Commissione si rendano esattamente conto della impostazione data ai problemi della cinematografia nelle quattro proposte di legge: governativa, Calabrò, De Grada ed Alicata per prendere una decisione pienamente consapevole. E non dimentichiamo che il nostro lavoro interessa maestranze numerose e l'unica industria, veramente viva, che oggi operi a Roma.

ROBERTI. Dal punto di vista procedurale mi sembra logico che quando arriveremo al momento di scegliere il testo base della di-

scussione venga prescelta la proposta De Grada.

GASPARI, *Relatore*. Purché la discussione non si svolga in sede preclusiva. Ora si tratta solo di inormare i colleghi delle varie posizioni.

ROBERTI. Sia ben chiaro che ciò non significa che la Commissione intende superare la questione d'ordine procedurale perché, se per avventura si dovesse giungere alla discussione del progetto di legge presentato dal Governo, essa sarebbe a mio avviso non regolare.

Il più prudente degli *iter* da seguire, per sanare la posizione procedurale, sarebbe di approvare prima il testo De Grada, per quanto riguarda la questione della proroga e, poi, passare alle altre norme. Infatti, nel caso delle modifiche ed aggiunte, non avremmo risolto la questione di procedura che è stata sollevata.

PRESIDENTE. Giacché si insiste nella richiesta di procedere autonomamente all'esame della proposta De Grada, prego l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito desidero esprimere il mio parere in merito alle obiezioni che sono state sollevate, sul punto di vista tecnico-procedurale.

La questione che qui si pone è, in sostanza, se si possa discutere un disegno di legge di proroga con modifiche ed aggiunte. Voi lo negate, accettando, però, la discussione su di un progetto di legge che richiama in vigore disposizioni già scadute.

Ma io vi domando: se fossero presentati emendamenti alla proposta De Grada, forse per questo dovremmo abbandonarne la discussione? Giacché è chiaro che in tal modo anche il progetto verrebbe a trovarsi nella medesima posizione del disegno di legge.

Gli onorevoli colleghi sanno che un caso analogo si presentò tre anni fa, nel 1956, quando vennero a scadere le disposizioni sulla cinematografia. In quell'epoca fu costituita una Commissione speciale presieduta, se non erro, dall'onorevole Martinelli. Parecchi mesi dopo che le disposizioni erano scadute approvò sostanzialmente una proroga con modifiche ed aggiunte.

Potrete facilmente constatare che, oggi, ci troviamo nella medesima situazione.

Nel corso della discussione l'onorevole Lajolo ha sollevato un'obiezione di carattere sostanziale alla quale, però, è facile rispon-

dere. L'articolo 16, infatti, al terzo comma recita testualmente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e dalla legge 26 giugno 1959, n. 415, continueranno ad avere efficacia fino al 31 dicembre 1961 le altre disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, non modificate o sostituite dalla presente legge ».

Questa formulazione prevede tanto la proroga fino al 31 dicembre 1961, quanto le modifiche e aggiunte.

Non voglio discutere ora se le modifiche previste siano più o meno profonde; quel che mi interessa rilevare è che una pregiudiziale non esiste. Vi prego pertanto di voler consentire che si proceda nella discussione.

BERTINELLI. Onorevole Presidente, desidero qui affermare che sono d'accordo con coloro che hanno sostenuto la necessità di discutere autonomamente la proposta di legge De Grada. Ritengo, anzitutto, che sia una necessità improrogabile dare disciplina e tutela giuridica all'industria cinematografica; in secondo luogo penso che la proposta De Grada goda del diritto di priorità nella discussione essendo stata presentata, a differenza degli altri progetti e del disegno di legge, prima della scadenza delle precedenti disposizioni. Inoltre, l'immediata discussione ed approvazione della proposta in questione consentirà la proroga della legge precedente eliminando gli svantaggi ed i pericoli di una prolungata *vacatio legis*; situazione che si determinerebbe se noi seguissimo un *iter* legislativo normale con l'esame del disegno di legge.

ROMUALDI. Desidero far rilevare all'onorevole Sottosegretario che la preoccupazione di aiutare l'industria cinematografica è in tutti noi, così come credo, ci sia la preoccupazione di tener conto delle esperienze precedenti. Del resto, anche il disegno di legge e le proposte di legge in esame mirano ad eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati, appunto perché si vuole creare un provvedimento legislativo bene costruito dal punto di vista formale e capace di aiutare l'industria cinematografica.

D'altra parte non vogliamo correre il pericolo che la nuova legge sia incostituzionale e che qualche gruppo, il quale possa sentirsi danneggiato, ne tragga ottimo motivo per andare contro gli scopi che si prefigge il Governo e, magari, contro gli interessi, in generale, dell'industria cinematografica.

Avevo preparato, anch'io, una proposta di legge sul tipo di quella dell'onorevole De

Grada, ma sono stato prevenuto dal collega e l'ho abbandonata, anche perché ho pensato che non si può prorogare una legge quando è scaduta. L'unico atto interruttivo formale è rappresentato unicamente dalla proposta De Grada, che è stata presentata prima della scadenza della legge del 31 luglio 1956, n. 897. Naturalmente, sarà poi libero il Governo e saremo liberi anche noi di proporre degli emendamenti alla proposta De Grada.

Per non perdere, quindi, ulteriormente del tempo, credo che sarebbe bene che ci mettessimo a discutere sulla proposta di legge di iniziativa del deputato De Grada.

RUSSO SPENA. Nella mia dichiarazione sarò influenzato molto dalle osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Bertinelli, perché mi sembrano di grande efficacia pratica. Non mi pare, infatti, opportuno mettere sul tappeto il problema della proroga insieme con i molteplici altri problemi che verrebbero sollevati dagli emendamenti. Secondo me, oltre la questione pratica impostata dall'onorevole Bertinelli, non ci sono altri problemi giuridici da risolvere, tanto meno quello della improcedibilità, poiché l'improcedibilità delle proposte e dei disegni di legge attiene soltanto alla fase della presa in considerazione, e la nostra latitudine di giudizio è tale, per cui mai potrà proporsi in sede parlamentare una questione di improcedibilità, quando si sia d'accordo sulla possibilità e sulla urgenza di decidere.

L'onorevole Roberti ha parlato di un difetto della legge, ma vediamo se si tratta di un difetto di tecnica legislativa oppure di un problema di costituzionalità, poiché la violazione della costituzione starebbe nell'impossibilità che una nuova legge possa far rivivere una legge estinta per scadenza del termine. Ma questo non è un problema costituzionale, poiché non c'è nessun dubbio che con una legge successiva si possa far rivivere una legge scaduta. La questione di principio astratto d'incostituzionalità potrebbe sorgere soltanto sulla retroattività della legge. Ma noi sappiamo che al di fuori delle norme restrittive, la regola fondamentale dell'ordinamento giuridico è che la legge può dettare norme solo per l'avvenire, a meno che il legislatore non disponga diversamente, fissando un *dies a quo* a partire dalla scadenza di una legge che esisteva precedentemente.

Del resto, la sollevata questione di incostituzionalità, in questo caso, varrebbe sia per il disegno di legge sia per la proposta di legge De Grada, perché l'uno e l'altra tendono a colmare quella *vacatio* che si era creata per

effetto della scadenza della legge precedente. Ma una proposta di legge o un disegno di legge non possono avere efficacia costitutiva, cioè non possono creare un termine *ex tunc* dalla loro presentazione, in quanto la legge ha effetto solo dopo la sua promulgazione.

Si tratta perciò, soltanto, di un difetto di tecnica legislativa, in quanto la proposta di legge parla impropriamente di proroga ed anche il disegno di legge all'articolo 16 usa una espressione impropria quando dice: « continueranno ad avere efficacia », come se oggi avessero ancora efficacia, mentre non l'hanno più per l'avvenuta scadenza.

Occorre, allora, emendare il testo del disegno di legge, nel senso di non parlare né di proroga né di continuazione di efficacia, ma di efficacia *ex novo* in forza del nuovo provvedimento legislativo. Pertanto, secondo me, si potrebbe passare senz'altro all'esame del disegno di legge, perché questi difetti di tecnica legislativa non sono preclusivi alla discussione e non sono insormontabili.

Ma qui interviene il solito buon senso dell'onorevole Bertinelli, il quale dice che occorre prima prorogare la legge e poi passare all'esame dei diversi emendamenti contenuti nel disegno di legge e nelle proposte di legge. Credo che questa sia una posizione giusta. Quindi potremmo conciliare le tesi Lajolo-Roberti-Calabrò con la proposta del Governo e trovare la strada per approvare *sic et simpliciter* non la proroga, ma il richiamo in vita della legge n. 897 fino al 31 dicembre 1961 in coincidenza con il quadriennio del Mercato comune e passare poi, in separata sede, all'esame del disegno di legge.

Se questa mia proposta non venisse accettata, mi riservo, durante la discussione della proposta di legge De Grada, di presentare come emendamenti aggiuntivi gli articoli del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire una posizione: sulla proposta di legge De Grada abbiamo il parere contrario della Commissione finanze e tesoro e, a norma del regolamento, se la Commissione che ha competenza primaria insiste, il Presidente della Camera può disporre l'esame del provvedimento per le conseguenze finanziarie a Commissioni congiunte. Perciò, se ci orientassimo nel senso di discutere la proposta De Grada, ci troveremo di fronte a questa difficoltà.

FOSCHINI. Il parere contrario della Commissione finanze e tesoro riguarda soltanto il secondo articolo.

PRESIDENTE. Non solo il secondo articolo, ma anche il primo articolo, perché i

fondi erano previsti unicamente per una legge che scadeva il 30 giugno 1959. Per il periodo successivo non esistono fondi. Quindi è chiaro che il parere si riferisce non solo alla parte modificativa dei premi, ma anche al contenuto dell'articolo 1 della proposta De Grada.

Del resto, stiamo facendo una discussione soltanto di forma, perché nella sostanza arriveremo ad esaminare tutte le proposte. L'onorevole Russo Spina ha già annunciato che presenterà come emendamenti aggiuntivi le norme contenute nel disegno di legge. In quella sede verranno certamente, sia pure sotto forma di emendamenti, anche le proposte Alicata e Calabrò. Allora, salvo a scegliere il testo base, che dovrebbe essere il disegno di legge, perché su di esso abbiamo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, mi sembra più semplice e naturale continuare il nostro lavoro salvo, al momento opportuno, unificare tutto.

BERTINELLI. Potremmo chiedere alla Commissione finanze e tesoro se il parere contrario concerne soltanto l'articolo 2 della proposta De Grada o anche al resto.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha comunicato che non può dare parere favorevole perché nella proposta di legge manca qualsiasi indicazione sulla copertura, ma che è disposta a riesaminare la proposta questa copertura venga indicata.

L'interesse comune è di andare avanti, perché ci sono molti rilevanti interessi da tutte le parti; quindi, insisto nella preghiera di procedere nella relazione salvo, al momento opportuno, scegliere il testo base per la discussione.

GASPARI, *Relatore*. Onorevole Presidente, se ho ben compreso il concetto espresso dall'onorevole Roberti, mi sembra che esso non differisca affatto dalla posizione da me assunta. Il collega, infatti, ritiene di poter continuare nella discussione generale purché non s'intenda abbandonare l'eccezione di improcedibilità; mentre noi abbiamo suggerito di esaurire, prima, l'esame generale e, successivamente, di decidere la scelta del testo e, al caso, sollevare tutte le questioni, compresa quella di improcedibilità. A questo proposito vorrei chiarire che se c'è un equivoco questo è nato da un errore indubbiamente commesso nella redazione del disegno di legge la cui intitolazione parla di modificazioni e aggiunte alla legge 31 giugno 1956, n. 897; errore che ha determinato i giusti rilievi degli onorevoli colleghi. La prima questione che doveva porsi era, viceversa, la retroattività della legge in esame. Come ben sapete la Costituzione sol-

tanto in materia penale vieta leggi con effetto retroattivo, mentre lo ammette nelle altre materia. Ecco dunque l'errore: il disegno di legge non intende prorogare o decidere aggiunte, ma costituisce una nuova legge che, per brevità e per ragioni di tecnica legislativa, richiama in vigore norme già passate. Ed a sostegno di questa tesi faccio notare che in essa sono contemplate norme transitorie che, in caso contrario, non si potrebbero concepire.

Ad ogni modo credo di poter affermare, anche a nome del Governo, che non abbiamo nessuna difficoltà a scegliere il testo dopo la chiusura della discussione generale.

ROBERTI. Ciò coincide con il mio pensiero: procedere alla discussione purché essa sia di carattere preliminare; come del resto, in casi analoghi si usa sempre fare.

PRESIDENTE. Ritengo che le precisazioni siano state utilissime perché ci hanno fatto approfondire l'argomento di cui dobbiamo occuparci.

L'onorevole Gaspari ha quindi facoltà di svolgere la relazione.

GASPARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella mia esposizione cercherò di illustrare brevemente, ma con chiarezza, le singole disposizioni, dei provvedimenti in discussione in modo che ognuno di voi abbia presente la materia da trattare e le varie posizioni assunte dai singoli proponenti.

Il collega Matterelli Gino ha illustrato con dovizia di particolari le disposizioni del disegno di legge; io mi limiterò a riassumere alcuni aspetti generali della materia contenuta nel progetto governativo, che sono indispensabili per un'esatta impostazione dei diversi problemi.

Le principali disposizioni di cui si chiede il ripristino con il disegno di legge n. 1578 riguardano alcune provvidenze a favore dei film nazionali lungometraggio: 1°) un contributo governativo a favore del produttore pari al 16 per cento; 2°) la proiezione obbligatoria per cento giorni dell'anno di film nazionali con conseguente abbuono del 20 per cento dei diritti erariali per gli spettacoli nei quali siano stati proiettati; 3°) il deposito obbligatorio di 5 milioni e 500 mila lire a favore del fondo speciale per il credito cinematografico per ogni film estero doppiato in Italia. Per i cinegiornali è previsto un contributo pari all'1,75 per cento dell'incasso lordo e per i documentari un contributo pari al 2 per cento, mentre in passato queste percentuali erano rispettivamente del 3 per cento e del 5 per cento. Inoltre, il contributo per i documentari è limitato

ad un *plafond* assai più basso di quello previsto della legge precedente. Per tali provvidenze è prevista la scadenza del 31 dicembre 1961, data in cui si chiude la prima fase del periodo transitorio delle norme relative all'applicazione del trattato sul M.E.C.

Il primo quesito che dobbiamo esaminare riguarda l'opportunità di assicurare la continuità delle provvidenze finanziarie a favore della nostra cinematografia. E questo, mi pare, sia stato egregiamente illustrato dal collega Alicata che, nella relazione della sua proposta di legge, ha motivata la necessità di misure protettive per i nostri film. Egli ha, infatti, posto in rilievo che il film estero, doppiato in Italia, viene a costare sui venti milioni facendo, così, una serie e pericolosissima concorrenza alla produzione nazionale. Faccio mie le argomentazioni svolte dall'onorevole Alicata riportandole anche all'onerosa incidenza della tassazione erariale sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANNICOLÒ

È chiaro, pertanto, che le provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale altro non sono se non un parziale ristorno delle entrate dello Stato attraverso i contributi erariali applicati sui biglietti d'ingresso.

Per un'esatta impostazione del problema mi sembra utile considerare comparativamente anche le legislazioni degli altri paesi onde accertarsi se esse prevedano misure protettive a favore della produzione cinematografica nazionale.

In Francia la produzione cinematografica beneficia di un contributo pari all'8 per cento degli incassi interni che avvengono sul suo territorio e del 20 per cento per quanto riguarda gli incassi all'estero. In Spagna vigono norme più favorevoli; altrettanto nella Germania, nella Svezia, nel Belgio, nella Grecia, mentre nell'U.R.S.S. e negli altri paesi dell'Europa orientale si arriva addirittura a massicci investimenti statali. Neppure gli Stati Uniti sono immuni da norme protettive, se è vero che la tassazione che incide sull'industria cinematografica americana è ridotta quasi a zero e le imposizioni fiscali sui biglietti d'ingresso sono pressoché scomparse.

Tornando alla situazione italiana, e con diretto riferimento alla produzione americana, sarà facile calcolare che, con il disegno di legge, verremo a dare all'industria

cinematografica circa sette miliardi mentre le entrate fiscali ascendono a 30 miliardi. Il ristorno si limiterà pertanto a 7 miliardi su 30 lasciando largamente in attivo il nostro erario.

D'altra parte l'industria cinematografica italiana — e lo dimostrerò con cifre precise quando illustrerò la proposta De Grada — è largamente in attivo sulla bilancia dei pagamenti costituendo una delle industrie più solide nella nostra attività commerciale con l'estero.

Non dimentichiamo, pertanto, che il complesso della legislazione che ha regolato questa materia non può essere giudicato negativamente perché, dopo un periodo di crisi nel 1955, esteso per altro a tutto il mercato mondiale, l'industria cinematografica italiana ha riguadagnato rapidamente le posizioni sì che, oggi, è in condizione di conquistare il primato assoluto per lo meno in Europa.

In queste condizioni, mi pare, che dobbiamo rimanere fermi ai capisaldi dell'azione governativa, migliorandola e potenziandola proprio per assecondare lo sforzo di espansione della nostra industria in un settore che reca anche il suo notevole contributo all'ingresso in Italia di valuta pregiata.

Passo rapidamente alla proposta Alicata e poi a quella Calabrò. La proposta Alicata parte da un esame, in parte unilaterale, della situazione cinematografica, perché — mi limito a fare questa osservazione marginale — individua una certa crisi nel settore cinematografico — che è esistita, ma adesso non esiste più — nella carenza di decisioni governative e nella insufficienza della legislazione. Ma non tiene conto di un elemento fondamentale: che sulla riduzione del numero degli spettatori ha inciso notevolmente la televisione. Consultando le statistiche americane, ho constatato che, colà, la televisione ha avuto un'incidenza molto maggiore di quanto non sia avvenuto, sinora, in Italia. Ho l'impressione che la proposta di legge Alicata, per sommi capi, sia ben lungi dal raggiungere fini che il proponente stesso cerca di perseguire e che consegue, invece, due soli risultati: il primo è quello di portare un notevole vantaggio agli esercenti; il secondo di favorire l'industria cinematografica americana, mettendola sul mercato italiano in condizioni di indiscutibile vantaggio. E lo dimostrerò.

I film nazionali ed i film esteri in lingua originale incassano in Italia circa 40 miliardi l'anno. Su questa somma lo Stato percepisce il 30 per cento, cioè 12 miliardi di

lire l'anno. Con la proposta Alicata i 12 miliardi si riducono a poco più di un miliardo; in compenso, però, lo Stato risparmia circa sei miliardi del contributo governativo, di modo che l'erario avrebbe una perdita di 5 miliardi l'anno. I produttori e con loro, naturalmente, tutto il personale impiegato nella produzione dei film, perderebbero l'attuale beneficio finanziario del contributo del 16 per cento, che ammonta a circa 6 miliardi l'anno, con i quali in passato sono state coperte le situazioni deficitarie di tanti film prodotti, specialmente nel periodo più acuto della crisi.

Un danno, quindi, veramente notevole, che non colpisce soltanto determinati gruppi finanziari ma, soprattutto, tante piccole e medie imprese che lavorano nel campo cinematografico. Questo è facilmente dimostrabile, vedendo quali sono i gruppi che hanno beneficiato dei contributi ed in quale misura questi sono stati erogati.

L'onorevole Alicata destina, in effetti, gli undici miliardi, che rappresentano il vantaggio che dà la sua proposta di legge, ai proprietari di immobili ed agli esercenti di sale cinematografiche. Infatti, la proposta Alicata non parla di riduzione di tasse, ma di abbuono. Ne consegue che, quando si deve fare il calcolo del riparto, che è del 40 e 60 per cento tra produttori, distributori ed esercenti questo venga calcolato sul 60 per cento degli incassi, ivi compreso il 30 per cento delle quote erariali. La legge, ripeto, non parla di riduzione, ma di abbuono, e l'abbuono non può che andare a vantaggio di colui che esercita il cinema.

Inoltre, la proposta Alicata — ed ecco il secondo punto della mia dimostrazione — renderebbe praticamente impossibile la circolazione dei film europei in edizione doppiata. Oggi, infatti, questi film possono circolare in quanto, in base ad accordi bilaterali di reciprocità, i produttori cedono agli importatori dei film stessi il loro diritto di esonero dal pagamento del deposito obbligatorio. Con la proposta Alicata, in effetti, questo verrebbe a mancare e, di conseguenza, resterebbero in condizioni di potere circolare solo i film i quali hanno una programmazione spettacolare più valida, cioè i film americani. Se guardiamo la resa dei singoli film, ci convinceremo agevolmente della esattezza di questa mia osservazione.

Quindi, quella disposizione metterebbe la cinematografia americana in condizione di controllare tranquillamente il mercato italiano.

V'è da aggiungere un'altra cosa. Da un punto strettamente giuridico noi siamo legati in sede O.E.C.E. a degli accordi internazionali per cui non potremmo portare delle limitazioni alla circolazione dei film stranieri oltre quei contingenti stabiliti dagli accordi stessi. Inoltre, l'autolimitazione che deriva dall'accordo tra l'A.N.I.C.A. e le imprese produttrici americane porta, oggi la proiezione dei film americani ad un livello molto più contenuto di quello che vorrebbe il collega Alicata; per cui ci sarebbe un aumento automatico a favore degli americani, se questa disposizione, a prescindere dagli accordi internazionali, dovesse passare.

Le mie osservazioni hanno quindi un chiaro fondamento. Tanto è vero che — e non vi può essere alcun dubbio — le società produttrici italiane sarebbero nettamente contrarie a questa nuova regolamentazione, che le danneggerebbe in maniera inequivocabile, come danneggerebbe il mercato di tutti i paesi europei, dalla Russia alla Francia, con il risultato che il contingentamento indiscriminato di 750 film andrebbe ad assoluto vantaggio della cinematografia americana.

Mi permetto, poi, di far rilevare che ad un certo punto della relazione Alicata c'è una argomentazione che mi ha colpito e sulla quale ho voluto fare dei conti da profano. Dice il collega Alicata che nel periodo che va dall'anno 1945 all'anno 1957, con un incasso del film italiano di 256 miliardi e mezzo di lire, il film americano ha incassato più di 572 miliardi, dei quali almeno 250 o 300 sono stati recuperati dall'industria di Hollywood attraverso le manovre più o meno note di esportazione valutaria e, quindi, registrati in perdita per la nostra bilancia commerciale.

Io mi sono domandato perché mai il Governo, se versassimo in una situazione così grave, non avrebbe provveduto, ed ho fatto un conto molto modesto: i 572 miliardi dovrebbero essere decurtati delle quote erariali, che sono circa il 30 per cento; quindi sono da sottrarsi circa 154 miliardi, se non erro. Poi, sempre se non erro, i contratti per la programmazione dei film prevedono, in totale, il 60 per cento agli esercenti e il 40 per cento ai produttori e noleggiatori, con la conseguenza che quella cifra dovrebbe essere ancora decurtata di altri 168 miliardi. Inoltre, a carico delle imprese che esercitano il noleggio in circuito dei film gravano tutte le spese generali che rappresentano circa, il 35 per cento. Poi v'è l'imposta di ricchezza mobile, ed il fondo vincolato. Di modo che, facendo le somme,

vediamo che in quel periodo l'esercizio italiano può avere incassato intorno ai 100 miliardi. Ora, scendere da 300 a 100 miliardi è un buon passo? Poi, consideriamo l'impiego di queste somme in Italia, che deve essere stato intorno ai 60 o 70 miliardi, tra film prodotti in Italia, spese per cantieri ed altro. Di modo che la perdita per la nostra bilancia dei pagamenti si ridurrebbe intorno ai 20 o 21 miliardi.

Ho fatto questo conto, perché mi interessava sapere se la nostra bilancia dei pagamenti, in questo settore, fosse in perdita e mi è stato possibile accertare che, invece, non era in perdita, perché di fronte a questi miliardi usciti, abbiamo una entrata pressoché doppia derivante dalla resa dei film italiani all'estero.

Tutto questo non ha un valore determinante ai fini della discussione della proposta di legge Alicata, ma ha un valore morale molto importante anche per la nostra cinematografia, perché dimostra che essa non è un onere per lo Stato, ma dà un positivo apporto anche agli effetti valutari.

E passo alla illustrazione della proposta di legge Calabrò.

La proposta dell'onorevole Calabrò, infine, presenta un contenuto avveniristico perché, anticipando i tempi, vorrebbe aggiornare la legislazione italiana a quella del M.E.C., mentre non v'è alcuna necessità di precorrere i tempi per danneggiare la nostra produzione quando quella degli altri paesi viene tuttora protetta.

Le disposizioni principali, in tale progetto, riguardano la riduzione dal 16 al 10 per cento dell'aliquota sull'incasso lordo attualmente corrisposta a titolo di contributo a favore dei produttori di film; la riduzione dall'1,75 all'1,10 della attuale aliquota a favore del produttore di cinegiornali e l'istituzione del contingentamento dei film dei paesi extra M.E.C. La limitazione dei film stranieri, da far entrare ogni anno nel nostro paese, non potrebbe non determinare reazioni da parte di numerose nazioni, e non solo degli Stati Uniti, che già ci accusano di porre eccessivi ostacoli all'ingresso della produzione straniera in Italia. D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che gli accordi internazionali che regolano gli scambi con l'estero, sono ben precisi e non ammettono deroghe.

Con la riduzione delle aliquote da corrispondere a favore dei produttori, l'onorevole Calabrò mira ad adeguare, sin d'ora, la situazione italiana a quella del M.E.C. Non credo, tuttavia, che ci sia un qualche van-

taggio ad operare in questo senso, anche perché nessun altro paese della Comunità economica europea ha, sinora, manifestato l'intenzione di annullare le provvidenze per le proprie industrie con anticipo sulla scadenza del primo quadriennio. Non vedo per quale ragione noi dovremmo seguire un criterio opposto, anche se la nostra cinematografia è in condizioni talmente floride da porre la propria candidatura al primo posto assoluto in Europa. È meglio attendere, dunque il 1° gennaio 1961, data dell'entrata in vigore delle nuove norme, per considerare, allora, le particolari norme contenute nel progetto di legge Calabrò: fino a quell'epoca potremo potenziare l'industria cinematografica in vista delle conseguenze negative inevitabilmente connesse all'entrata in vigore del M.E.C.

Concludendo questo esame dei vari provvedimenti, faccio la proposta di prendere in considerazione il disegno di legge oltre che per le norme ivi previste anche perché, la

Commissione finanze e tesoro si è espressa su di esso favorevolmente in quanto è assicurata la copertura finanziaria. Naturalmente le norme, frutto dell'esperienza delle precedenti disposizioni e dei consigli degli stessi ambienti cinematografici, potranno essere rielaborate e migliorate con il vostro aiuto e la vostra collaborazione si da rispondere pienamente alle esigenze dell'industria cinematografica italiana.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio il seguito della discussione alla seduta di venerdì prossimo.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI